**INFORMAZIONE PER TUTTI I DIPENDENTI**

**E CHIUNQUE SVOLGA ATTIVITA’ LAVORATIVA, DI FORMAZIONE O VOLONTARIATO**

In ottemperanza alle disposizioni fornite con il DL 21 settembre 2021, n. 127, chiunque accede a una pubblica amministrazione, per lo svolgimento di attività lavorativa, formazione o volontariato, anche su base di contratti esterni, è obbligato a possedere ed esibire su richiesta, le certificazioni previste dall’articolo 9, comma 2 del L 52/2021 comprovanti una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

 b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

 c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

 ***((c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.))***

A tal fine, questo ente ha incaricato le persone sotto indicate di richiedere, a chiunque acceda ai locali dell’Ente per svolgere attività lavorativa, l’esibizione dei certificati comprovanti quanto richiesto dalle norme di legge, al fine di assicurarne il rispetto e garantire l’incolumità dei dipendenti e dei soggetti che accedono a locali dell’ente.

In ogni caso l’attività di controllo potrà essere effettuata anche dai dipendenti formalmente individuati da ciascun dirigente

L’attività di controllo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 viene esercitata mediante la lettura del codice a barre dimensionale, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere la generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

L’attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in qualunque forma e può anche essere effettuata “a campione” su tutte le persone presenti presso la sede.

Nel caso in cui qualcuno si rifiuti di ottemperare alle disposizioni di legge sarà richiesto l’intervento degli operatori della polizia locale o delle forze dell’ordine.

L’attività di verifica non comporta alcun trattamento dei dati personali, né richiede la acquisizione o la registrazione di informazioni.

Le persone incaricate a effettuare le verifiche all’ingresso dell’ente sono: